

**DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA  
del 22 giugno 2004**

**riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera dal 1° gennaio 2005 fino  
all'apertura del tunnel di base del Lötschberg o al più tardi fino al 1° gennaio 2008**

(2005/248/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in particolare l'articolo 51, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 40, la Svizzera percepisce dal 1° gennaio 2001 una tassa per l'uso delle strade pubbliche sul suo territorio (tassa sul traffico di mezzi pesanti commisurata alle prestazioni). Le tasse applicabili dal 1° gennaio 2005 devono essere stabilite e differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (EURO).
- (2) A tal fine, l'accordo stabilisce la media ponderata delle tasse, la tassa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la differenza massima tra le tasse applicabili alle varie categorie.
- (3) Le ponderazioni sono determinate in funzione del numero di veicoli per ogni categoria di norme EURO circolanti in Svizzera. Il comitato misto esamina i relativi inventari e determina gli importi delle tre categorie di tassazione in base a dette ponderazioni.
- (4) Il comitato misto ha esaminato gli inventari forniti dalla Svizzera.
- (5) Il comitato misto stabilisce la ponderazione, la ripartizione delle categorie di norme EURO tra le tre categorie di tassazione e il livello di tassazione per le tre categorie.
- (6) Nell'atto finale, la Svizzera dichiara che fisserà i diritti effettivi applicabili fino all'apertura del primo tunnel di base, o al più tardi fino al 1° gennaio 2008, ad un livello inferiore all'importo massimo consentito dall'accordo. È pertanto opportuno limitare la validità della presente decisione a questo periodo.

DECIDE:

*Articolo 1*

Il 9,79 % dei chilometri complessivi percorsi sul territorio svizzero nei mesi di dicembre 2003, gennaio 2004 e febbraio 2004 dai veicoli di oltre 3,5 tonnellate è stato effettuato da veicoli della categoria di norme EURO 0, l'8,47 % dai veicoli della categoria di norme EURO 1, il 41,09 % dai veicoli della categoria di norme EURO 2 e il 40,65 % dai veicoli della categoria di norme EURO 3.

*Articolo 2*

La tassa commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km, ammonta a:

- 346 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 1,
- 302 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 2,
- 258 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 3.

*Articolo 3*

La categoria di tassazione 1 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 1 e a tutti i veicoli autorizzati a circolare prima dell'entrata in vigore della norma EURO 1. La categoria di tassazione 2 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 2. La categoria di tassazione 3 si applica ai veicoli appartenenti alle classi di emissioni EURO 3, EURO 4 ed EURO 5.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 2005.

Fatto a Berna, il 22 giugno 2004.

*Per la Confederazione svizzera*

*Il presidente*

Max FRIEDLI

*Per la Comunità europea*

*Il capo della delegazione*

Heinz HILBRECHT

---